



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2010 (12.05)
(OR. en)**

9237/10

LIMITE

**JUR 217
SOC 310
MA 28
AL 27
TU 28
ISR 32
HR 32
COWEB 124**

PARERE DEL SERVIZIO GIURIDICO*

al: Gruppo "Questioni sociali"

nn. prop. Com.: 16599/07 COM(2007) 789 defin., 16688/07 COM(2007) 788 defin.,
5081/07 COM(2007) 790 defin., 5083/07 COM(2007) 792 defin.,
5107/07 COM(2007) 793 defin., 6049/07 COM(2007) 787 defin.,

Oggetto: Proposte di decisioni del Consiglio relative alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione istituito da ciascuno dei rispettivi accordi tra le Comunità europee e l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Israele, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Fondamento giuridico

I. INTRODUZIONE

1. Nella riunione del Gruppo "Questioni sociali" del 13 aprile 2010, il Servizio giuridico del Consiglio è stato invitato a presentare un parere scritto sulla necessità di inserire l'indicazione di un fondamento giuridico sostanziale nelle decisioni del Consiglio in oggetto e sulle conseguenze di tale inserimento. Il Gruppo vorrebbe inoltre sapere quale sarebbe il

* **Il presente documento contiene una consulenza legale tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e non resa accessibile al pubblico dal Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio si riserva tutti i diritti di legge riguardo a qualsiasi pubblicazione non autorizzata.**

fondamento giuridico appropriato in tale contesto.

2. Le proposte in discussione mirano a stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito dei consigli di associazione istituiti da ciascuno dei vari accordi¹. Tali proposte sono state presentate dalla Commissione europea al Consiglio al fine di consentire ai rispettivi consigli di associazione di adempiere il mandato di decidere in merito alle disposizioni per l'attuazione degli obiettivi contemplati da detti accordi per quanto riguarda il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale tra le parti contraenti.
3. Il fondamento giuridico proposto dalla Commissione era l'articolo 310 del TCE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase e secondo comma del medesimo trattato. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i corrispondenti articoli del trattato sono diventati l'articolo 217 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE. L'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE costituisce il fondamento giuridico procedurale per l'adozione, da parte del Consiglio, delle decisioni che stabiliscono la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale se tale organismo deve adottare atti che hanno effetti giuridici.

¹ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, GU L 147/1 del 21.6.2000; accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, GU L 84/13 del 20.3.2004; accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, GU L 26/3 del 28.1.2005; accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, GU L 70/2 del 18.3.2000; accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall'altra, GU L 265/2 del 10.10.2005; accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tunisia, dall'altra, GU L 97/2 del 30.3.1998.

II. NECESSITÀ DI INDICARE UN FONDAMENTO GIURIDICO SOSTANZIALE IN TALE CONTESTO

4. Tenuto conto della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nell'ottobre 2009 nella causa C-370/07², il Servizio giuridico del Consiglio è del parere che sia necessario inserire l'indicazione di un fondamento giuridico sostanziale nelle proposte in discussione.
5. Nelle sentenza citata, la Corte di giustizia ha concluso che il Consiglio è tenuto ad indicare un fondamento giuridico sostanziale nelle decisioni che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito degli organismi istituiti da una convenzione internazionale. La Corte è del parere che tale indicazione sia necessaria, tra l'altro, per soddisfare l'obbligo di motivazione cui è soggetto il legislatore dell'Unione quando adotta un atto legislativo, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale³.
6. Secondo la Corte, l'indicazione del detto fondamento giuridico s'impone anche alla luce del principio delle competenze di attribuzione sancito all'articolo 5, primo comma del TUE, secondo il quale l'Unione europea agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato sia per l'attività UE interna sia per quella internazionale⁴.
7. Inoltre, l'indicazione del fondamento giuridico è necessaria al fine di determinare le modalità di voto in seno al Consiglio. La Corte ha altresì aggiunto che l'omissione dell'indicazione di un fondamento giuridico è suscettibile di generare confusione circa la natura della competenza dell'Unione europea ed è tale da indebolire quest'ultima nella difesa della sua posizione al momento di negoziati internazionali⁵.
8. Il ragionamento elaborato dalla Corte nella causa C- 370/07 non lascia dubbi circa la necessità di determinare e indicare un fondamento giuridico sostanziale nelle decisioni in discussione.

² Sentenza del 1° ottobre 2009 nella causa C-370/07, *Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea*, riguardante l'indicazione di un fondamento giuridico nel contesto della definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da una convenzione internazionale (non ancora pubblicata).

³ Causa C-370/07, punto 45.

⁴ Causa C-370/07, punto 46.

⁵ Causa C-370/07, punti 48 e 49.

IV. FONDAMENTO GIURIDICO APPROPRIATO

9. Per scegliere il fondamento giuridico appropriato, si deve tenere conto dell'ampia giurisprudenza della Corte al riguardo. I principi di base da considerare nel valutare il fondamento giuridico appropriato per un determinato atto sono stati stabiliti dalla Corte di giustizia e si applicano nel quadro degli accordi internazionali. Semplificando, tali principi sono i seguenti⁶:
- a. la scelta del fondamento giuridico deve essere effettuata in relazione allo scopo e al contenuto della misura in questione;
 - b. una misura deve, in linea di massima, fondarsi su un solo fondamento giuridico, ossia quello corrispondente alla finalità o componente unica, principale o preponderante; ciò significa che non è necessario citare in maniera esaustiva tutte le disposizioni del trattato corrispondenti agli obiettivi secondari eventualmente perseguiti dalla misura;
 - c. in via eccezionale, se una misura persegue contemporaneamente diversi obiettivi inscindibilmente connessi tra loro, senza che uno sia subordinato e indiretto rispetto all'altro, essa deve basarsi sui fondamenti giuridici corrispondenti (che saranno allora due o più).
10. Alla luce di quanto precede, risulta necessario esaminare lo scopo e il contenuto delle decisioni in discussione.

⁶ Cfr. anche sentenza *Biossido di titanio*, punti 10 e da 17 a 20. Più di recente, cfr. la sentenza della Corte del 10 gennaio 2006 nella causa C-178/03, punti da 41 a 43 e da 57 a 59. Cfr. inoltre la sentenza del 29 aprile 2004 nella causa C-338/01, punti da 54 a 58 e la sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-94/03, punti da 34 a 36 e da 52 a 55.

11. Le proposte mirano a ottemperare alla prescrizione enunciata nei rispettivi accordi di associazione che prevede l'adozione di una decisione dei consigli di associazione al fine di attuare i principi di sicurezza sociale contenuti negli accordi. Tali prescrizioni comprendono disposizioni sul cumulo di tutti i periodi di assicurazione, occupazione o soggiorno dei lavoratori contemplati dal campo di applicazione "ratione personae" degli accordi, la libera trasferibilità delle pensioni e indennità rientranti nel campo di applicazione "ratione materiae" degli accordi stessi verso il territorio della parte contraente interessata, nonché la concessione di prestazioni familiari per i loro familiari regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro.
12. All'atto pratico, gli effetti di tali decisioni riguarderanno essenzialmente l'esportazione di determinate prestazioni nei paesi terzi interessati e la definizione dei diritti dei cittadini dei paesi terzi in questione che lavorano e soggiornano in un solo Stato membro. Per la maggior parte, i principi generali contenuti negli accordi di associazione, concernenti fra l'altro il cumulo dei periodi di assicurazione, sono già applicabili a tutti i cittadini di paesi terzi che si trovino in una situazione transfrontaliera all'interno dell'UE in forza del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio⁷ che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72, riguardanti la sicurezza sociale, ai cittadini di paesi terzi. Soltanto per quanto concerne la Danimarca, le decisioni potrebbero incidere anche sul cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti nei diversi Stati membri dai cittadini dei paesi terzi in questione⁸.
13. A titolo di reciprocità, le proposte decisioni dei consigli di associazione mirano ad assicurare che le disposizioni relative all'esportazione delle prestazioni e alla concessione di prestazioni familiari si applichino mutatis mutandis ai cittadini dell'UE che lavorano regolarmente nei rispettivi paesi terzi, come pure ai loro familiari ivi soggiornanti.
14. Infine, le decisioni contengono inoltre una serie di disposizioni sulla cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati in tema, fra l'altro, di procedure di controllo amministrativo e sanitario.

⁷ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

⁸ DK non è vincolata all'applicazione di questo regolamento a norma del protocollo allegato ai trattati sulla posizione della Danimarca in relazione al titolo V ivi contenuto.

15. Si desume chiaramente dallo scopo e dal contenuto delle decisioni che queste mirano in primo luogo a definire i diritti dei cittadini di paesi terzi che lavorano e soggiornano regolarmente nell'UE e, a titolo di reciprocità, i diritti dei cittadini degli Stati membri dell'UE che lavorano e soggiornano regolarmente nel territorio delle diverse parti contraenti.
16. Le politiche relative ai cittadini di paesi terzi e le condizioni alle quali essi soggiornano e circolano negli Stati membri sono disciplinate dal titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE abilita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare misure intese ad assicurare l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi mediante, fra l'altro, la definizione dei "diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri".
17. L'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE è formulato in termini generali e, secondo il Servizio giuridico, costituisce il fondamento giuridico adeguato e sufficiente per l'adozione delle decisioni del Consiglio in esame⁹.
18. Tuttavia, è stato sollevato il quesito inteso a stabilire tale fondamento giuridico sia sufficiente a coprire l'esportazione di prestazioni di sicurezza sociale a favore dei lavoratori interessati quando questi rientrano nel paese d'origine. Il Servizio giuridico del Consiglio ritiene che tale sia il caso. Le prestazioni da esportare a norma di queste decisioni derivano dai diritti acquisiti dai lavoratori interessati mentre lavoravano e soggiornavano regolarmente nell'Unione europea. L'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE consente al legislatore dell'Unione di definire i diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro e può senza dubbio includere una decisione volta a consentire l'esportazione di eventuali diritti acquisiti in seguito a uno di questi soggiorni regolari.

⁹ La definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri è già stata contemplata in precedenti atti giuridici dell'Unione quali il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi. Tale regolamento è stato adottato sulla base dell'articolo 63 del TCE, ora sostituito dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE. La stessa base giuridica è stata scelta per l'adozione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, che garantisce la parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo per quanto riguarda, fra l'altro, le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale (articolo 11, lettera d)).

19. È stato altresì sostenuto che l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE non sarebbe un fondamento giuridico sufficiente nel presente contesto poiché le decisioni riguardano anche il trattamento da riservare ai cittadini dell'UE quando lavorano e soggiornano in uno dei paesi associati. Il Servizio giuridico non condivide questa tesi. È intrinseca agli accordi internazionali l'applicazione reciproca degli impegni assunti dalle parti contraenti. Pertanto, gli impegni assunti dai paesi terzi interessati in ordine al trattamento dei cittadini dell'UE sono speculari rispetto a quelli assunti dall'UE e dagli Stati membri con riguardo al trattamento dei cittadini di questi paesi. Spetta ai paesi terzi in questione accettare tali impegni nel contesto della negoziazione delle decisioni dei consigli di associazione e conseguentemente introdurre le necessarie disposizioni giuridiche e amministrative. È pertanto inutile aggiungere una base giuridica del trattato per contemplare gli impegni che saranno assunti dai paesi terzi interessati.
20. È altresì inutile fare ricorso all'articolo 48 del TFUE che disciplina il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale a livello di UE, in quanto questo articolo è legato alla libera circolazione dei cittadini degli Stati membri e non a quella dei cittadini di paesi terzi. L'articolo 48 del TFUE fa parte del titolo IV del trattato sulle libertà fondamentali, le cui disposizioni riguardano unicamente i cittadini degli Stati membri^{10 11}.
21. Ne consegue che, a parere del Servizio giuridico, l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE è il fondamento giuridico adeguato e sufficiente che disciplina la sostanza contemplata dalle decisioni in esame.

¹⁰ L'articolo 48 del trattato CE fa riferimento ai "lavoratori degli Stati membri" ma, secondo una costante giurisprudenza della Corte, tale espressione si riferisce soltanto ai lavoratori che sono cittadini degli Stati membri, vedasi la sentenza del 5 luglio 1984, causa 238/83, *Meade*, Racc. 1984, pag. 2631, punto 7. Vedasi anche il parere 1/94 della Corte, Racc. 1994, pag. I-5267, punti 81 e 90.

¹¹ La stessa posizione è stata espressa nel parere del Servizio giuridico, del 12 novembre 1998, figurante nel documento 12931/98 (punti da 14 a 24) e nel parere del Servizio giuridico, del 1° luglio 1999, doc. 9745/99 (punto 4).

V. CONSEQUENZE DI QUESTA SCELTA

22. Le misure da adottare sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono soggette alle disposizioni del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
23. La Danimarca, che non è vincolata dalla vigente legislazione comunitaria sui diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro, non parteciperà, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 22, all'adozione delle decisioni del Consiglio proposte. Il rappresentante dell'Unione non agirà a nome della Danimarca e le decisioni dei consigli di associazione non vincoleranno la Danimarca in quanto membro dell'Unione bensì in quanto Stato sovrano¹².
24. Tuttavia, poiché la Danimarca è una parte contraente degli accordi, è tenuta a rispettare gli impegni che ha assunto a proprio nome. Il paese ha espresso il suo consenso a essere vincolato ai vari accordi di associazione ed è pertanto tenuto a rispettare gli impegni che ha assunto in quanto Stato sovrano¹³. Oltre al dovere di leale cooperazione che gli incombe all'interno dell'UE, questo paese non può, in mancanza di riserve espresse al momento di diventare parte contraente con riguardo alle disposizioni di questi accordi in materia di sicurezza sociale, avvalersi della posizione speciale prevista dai trattati per dissociarsi dalle decisioni che i vari consigli di associazione potrebbero adottare.

¹² Al riguardo, la Danimarca può altresì decidere, se lo desidera, di associarsi alle decisioni del Consiglio in esame come parte contraente distinta.

¹³ Si veda al riguardo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in particolare l'articolo 26 che stabilisce il principio "*Pacta sunt servanda*", secondo cui ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede.

25. Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla vigente legislazione comunitaria sui diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente e lavorano nel territorio di due o più Stati membri¹⁴. Nel suo parere del 26 febbraio 2001 (doc. 6166/01 JUR 51 JUSTCIV 19) il Servizio giuridico si è pronunciato sul quesito inteso a stabilire se le decisioni del Regno Unito e dell'Irlanda di partecipare all'adozione e all'applicazione della legislazione comunitaria impongano a tali Stati di accettare le conseguenze di tale partecipazione per quanto riguarda l'esercizio da parte della Comunità delle sue competenze esterne risultanti dalla giurisprudenza AETR, anche se l'esercizio di tali competenze esterne dipende da una distinta decisione del Consiglio. Il Servizio giuridico è giunto alla conclusione che le cose stiano effettivamente in questo modo. Nel punto 26 di tale parere il Servizio giuridico del Consiglio ha concluso che l'interesse di un'applicazione uniforme delle norme di diritto dell'Unione nei confronti di tutti gli Stati membri da esse vincolati implica la necessità che qualsiasi loro modifica risultante da un accordo internazionale concluso dall'Unione si applichi altresì in modo uniforme a tutti i suddetti Stati membri.
26. Pertanto, nella misura in cui le decisioni del Consiglio proposte riguardano materie disciplinate dal regolamento 859/2003, il Regno Unito e l'Irlanda sono tenuti a partecipare alla loro adozione e saranno vincolati, in quanto membri dell'Unione, alle decisioni adottate al riguardo dai consigli di associazione.
27. Tuttavia le decisioni proposte trattano anche aspetti dei diritti in materia di sicurezza sociale non disciplinati dalla vigente legislazione dell'Unione. Ciò riguarda l'esportazione di determinate prestazioni nei paesi terzi interessati e i diritti dei cittadini di paesi terzi che lavorano e soggiornano in un solo Stato membro. Decidendo che le decisioni proposte dovrebbero disciplinare anche tali materie, l'Unione conviene di fatto di esercitare una competenza che condivide con gli Stati membri. La decisione del Consiglio di lasciare che l'Unione eserciti tale competenza implica che gli Stati membri non possono più esercitare la loro competenza in tale specifico settore.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, a cui si fa riferimento nella nota in calce 9.

28. Il Servizio giuridico del Consiglio è convinto che l'obbligo per il Regno Unito e l'Irlanda di partecipare all'adozione delle decisioni del Consiglio, nella misura in cui queste disciplinano l'esercizio da parte dell'Unione delle sue competenze esterne esclusive, può riguardare anche la loro partecipazione alla decisione dell'Unione di esercitare le sue competenze esterne laddove queste non sarebbero esclusive e l'essere vincolati, in quanto membri dell'Unione, dalle decisioni dei consigli di associazione che ne derivano, senza bisogno che i due Stati membri in questione effettuino un'esplicita notifica a tal fine, a norma del protocollo n. 21.
29. Tuttavia, se i due Stati membri in questione insistono sulla necessità di effettuare dette notifiche, il Servizio giuridico è in dovere di far osservare che il termine di tre mesi, di cui all'articolo 3 del protocollo, è già scaduto. Essi possono tuttavia, a norma dell'articolo 4 del protocollo, in qualsiasi momento dopo l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio, notificare la loro intenzione di associarsi alle decisioni del Consiglio in discussione.
30. In ogni caso, anche in mancanza di tali notifiche, il Regno Unito e l'Irlanda sarebbero tenuti, analogamente alla Danimarca, ad adempiere agli impegni che hanno assunto a proprio nome in forza degli accordi, in maniera tale da rispettare il loro obbligo di lealtà nei confronti dell'Unione. Le osservazioni formulate nel punto 24 del presente parere si applicano, *mutatis mutandis*, alla situazione dei due paesi in questione¹⁵.
31. Poiché la proposta dovrebbe essere adottata sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, i considerando della proposta dovrebbero essere adattati di conseguenza. La maggioranza qualificata sarà definita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.

¹⁵ Alla luce delle osservazioni formulate, va osservato che, se i tre paesi in questione decidono di associarsi alle decisioni del Consiglio prima che queste siano presentate ai rispettivi consigli di associazione, la posizione negoziale dell'UE sarà più forte e l'unità nella sua rappresentanza internazionale ne sarà rafforzata. Se tuttavia questi paesi decidono di non farlo, sono comunque tenuti a rispettare i loro impegni in quanto parti contraenti sovrane dei vari accordi di associazione. Tali impegni comprendono il rispetto dell'adempimento del mandato conferito ai vari consigli di associazione di attuare i principi di sicurezza sociale definiti dai vari accordi di associazione e di contribuire a tale adempimento.

32. L'aggiunta dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE come fondamento giuridico di queste decisioni del Consiglio non inciderà sulla partecipazione del Parlamento europeo che, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, continuerà ad avere diritto di essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

VI. CONCLUSIONE

33. Tenuto conto della sentenza pronunciata dalla Corte nell'ottobre 2009, nella causa C-370/07, il Servizio giuridico del Consiglio è del parere che sia necessario inserire l'indicazione di un fondamento giuridico sostanziale nelle proposte in esame.

34. L'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE è il fondamento giuridico adeguato e sufficiente che disciplina la sostanza contemplata dalle previste decisioni del Consiglio.

35. Le misure adottate a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE rientrano nel campo di applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono soggette alle disposizioni dei protocolli nn. 21 e 22 allegati ai trattati. Di conseguenza, le misure in questione non vincolano il Regno Unito e l'Irlanda finché questi paesi non notificano la loro intenzione di associarsi a tali decisioni in quanto Stati membri dell'UE. In questo particolare caso, tuttavia, il Servizio giuridico del Consiglio è convinto che l'obbligo per il Regno Unito e l'Irlanda di partecipare all'adozione delle decisioni del Consiglio, nella misura in cui queste disciplinano l'esercizio da parte dell'Unione delle sue competenze esterne esclusive, può riguardare anche la loro partecipazione alla decisione dell'Unione di esercitare le sue competenze esterne laddove esse non siano esclusive e l'essere vincolati, in quanto membri dell'Unione, dalle decisioni dei consigli di associazione che ne derivano, senza bisogno che i due Stati membri in questione effettuino un'esplicita notifica a tal fine. Per quanto riguarda la Danimarca, questo paese non è vincolato dalle decisioni del Consiglio in quanto membro dell'UE ma può decidere di associarsi alle decisioni del Consiglio come parte contraente distinta.

36. In ogni caso, i tre paesi in questione hanno espresso il loro consenso a essere vincolati ai vari accordi di associazione e sono pertanto tenuti a rispettare gli impegni che hanno assunto in quanto Stati sovrani nel momento in cui sono divenuti parti contraenti di detti accordi.
